

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 giugno 1969

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 marzo 1971 (V. Stampato n. 1585)*

**d'iniziativa dei senatori DAL CANTON Maria Pia, MANNIRONI, BERNARDINETTI,
BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, DE ZAN, LA PENNA, LIMONI,
PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 marzo 1971*

Modifica all'articolo 97 del codice civile,
concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 97 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

L'articolo 97 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« *Documenti per la pubblicazione.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

L'assenza di impedimento di parentela e di affinità a termini e per gli effetti dell'articolo 87 del codice civile è accertata di ufficio, dall'ufficiale dello stato civile, al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli ».